



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

DECRETO n. 303 del 23 ottobre 2020

Lavori di “Ricostruzione della nuova scuola ITIS “Divini” nel Comune di San Severino Marche (MC), CIG 7312948399 - CUP J57E17000020001; Raggruppamento Temporaneo d’Imprese: Marinelli Costruzioni S.r.l (mandataria) – FRIMAT S.p.A. (mandante). Risoluzione del contratto e atti conseguenti.

Il Commissario straordinario del Governo, On. Avv. Giovanni Legnini, per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 agosto 2016;

Visto il D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 18 ottobre 2016, n. 244, recante “Interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite dal sisma del 24 agosto 2016”, convertito con modificazioni dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 294 del 17 dicembre 2016 e s.m.i., ed in particolare:

- l’art. 2, comma 1, lettera i), il quale prevede che il Commissario straordinario del Governo coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione di opere pubbliche di cui al Titolo II, Capo I, ai sensi dell'articolo 14;
- l’art. 2, comma 2, il quale attribuisce al Commissario straordinario, per l'esercizio delle funzioni di cui al comma 1 del medesimo articolo, il potere di adottare ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto l’art. 1, comma 990, della Legge di bilancio 2019, come modificato dall’art. 57, comma 2 del decreto legge 14 agosto 2020, n. 104 convertito in legge 13 ottobre 2020, n. 126, con il quale la gestione straordinaria di cui all’art. 1, comma 5, del D.L. 17 ottobre 2016, n. 189, convertito con modificazioni dalla Legge 15 dicembre 2016, n. 229, è stata prorogata fino al 31 dicembre 2021;

Visto il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recante il “Codice dei contratti pubblici”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19 aprile 2016, nonché il D.Lgs. 19 aprile 2017, n. 56, recante “Disposizioni integrative e correttive al D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50”, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 103 del 5 maggio 2017;

Visto il D.L. 9 febbraio 2017, n. 8, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 9 febbraio 2017, n. 33, recante "Nuovi interventi in favore delle popolazioni colpite dagli eventi sismici del 2016 e 2017" convertito con modificazioni dalla Legge 7 aprile 2017, n. 45, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 84 del 10 aprile 2017;

Visto l’Accordo per l’esercizio dei compiti di alta sorveglianza del protocollo quadro di legalità sottoscritto il 26 luglio 2017 tra la Struttura di Missione ex art. 30 legge 229/2016, il Commissario Straordinario del Governo ai sensi del D.P.R. 9 settembre 2016 e la Centrale Unica di Committenza Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Visto l'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, sottoscritto il 28 dicembre 2016 tra Il Presidente ANAC, Il Commissario Straordinario di Governo e l'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – Invitalia;

Vista l'Ordinanza Commissariale n. 14 del 16 gennaio 2017, come successivamente modificata e integrata dalle e Ordinanze n.18 del 3 aprile 2017, n. 28 del 9 giugno 2017, n. 33 dell'11 luglio 2017, n. 35 del 31 luglio 2017, n. 43 del 15 dicembre 2017 e n. 80 del 06 giugno 2019 con la quale è stato approvato il "Programma straordinario per la riapertura delle scuole per l'anno scolastico 2017-2018";

Dato atto che, nell'ambito del suddetto programma figura, tra gli altri, l'intervento relativo ai "Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. "Divini" ubicata nel Comune di San Severino Marche (MC)", CIG: 7312948399– CUP: J57E17000020001";

Visto in particolare:

- l'art. 4 che affida le funzioni di Centrale Unica di Committenza a Invitalia S.p.A., che ai fini della realizzazione di nuovi edifici scolastici costituisce stazione appaltante, ai sensi e per gli effetti dell'art. 3, comma 1, lettera a) e lettera o) del D.Lgs. n. 50 del 2016;
- l'art. 5, comma 1 il quale stabilisce che per gli interventi funzionali alla realizzazione degli edifici scolastici è ammesso l'uso della procedura negoziata di cui all'art. 63 del D.Lgs n. 50 del 2016 sulla base del progetto definitivo, l'offerta relativa al prezzo deve indicare distintamente il corrispettivo richiesto per la progettazione esecutiva e il criterio per l'esecuzione dei lavori è quello dell'offerta economicamente più vantaggiosa;
- l'art. 5, comma 14, dell'Ordinanza n. 14 del 16 gennaio 2017, il quale prevede che il Commissario Straordinario procede all'approvazione della proposta di aggiudicazione, entro il termine di tre giorni dal ricevimento della comunicazione da parte del presidente dell'Autorità nazionale anticorruzione dell'esito positivo della verifica di legittimità degli atti relativi alla procedura di affidamento. La centrale unica di committenza provvede a trasmettere al presidente dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, che si pronuncia sulla sua legittimità entro il termine massimo di sette giorni dal suo ricevimento, la proposta di aggiudicazione, corredata dai relativi documenti;

Visto il Decreto n. 5 del 23 giugno 2017, con cui l'Ing. Paolo Margione è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento per i lavori di che trattasi;

Visto il Decreto n. 50 del 6 dicembre 2017, con cui veniva approvato il progetto definitivo dell'intervento di "Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. "Divini" di San Severino Marche (MC)" per un importo pari ad €.11.394.143,47= al netto di IVA, di cui €.11.094.143,47= per l'esecuzione dei lavori "a corpo" ed €.300.000,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, inoltre, si disponeva la trasmissione dello stesso alla Centrale Unica di Committenza Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA per l'espletamento della procedura negoziata;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Vista la nota n. CGRTS-21455 del 6 dicembre 2017, con cui il Commissario ha trasmesso alla Centrale Unica di Committenza, Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. – INVITALIA, il progetto definitivo completo di validazione e di scheda informativa degli elementi essenziali ai fini dell'espletamento della procedura di gara;

Visto il Decreto n. 3 del 12 gennaio 2018, con il cui il Geom. Benedetto Renzetti è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento in sostituzione dell'Ing. Paolo Margione per i lavori di che trattasi;

Vista la determina, del 3 giugno 2018, del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Giancarlo Mastinu, in qualità di Responsabile Unico del Procedimento della Centrale Unica di Committenza Invitalia, per l'affidamento delle attività in oggetto, giusta nomina protocollo n. 0020972 del 27 marzo 2018, con la quale è stata dichiarata *“l'intervenuta efficacia, ai sensi dell'articolo 32, co. 7, del Codice dei contratti, del provvedimento di aggiudicazione prot. 0021263/CT del 27 ottobre 2017 della procedura negoziata, indetta ai sensi dell'articolo 14, co. 3-bis, del D.L. n. 189/2016 e dell'articolo 63, co. 1 e co. 6, del Codice dei Contratti, disciplinata dall'Ordinanza Commissariale n. 14/2017 nonché dall'Ordinanza Commissariale n. 18/2017 e dall'Ordinanza Commissariale n. 35/2017, per l'affidamento dei lavori di “RICOSTRUZIONE DELLA NUOVA SCUOLA ITIS “DIVINI” DI SAN SEVERINO MARCHE – MACERATA» RICADENTI NEGLI INTERVENTI DI OPERE DI EDILIZIA SCOLASTICA DI CUI ALL'ORDINANZA COMMISSARIALE N. 14 DEL 16 GENNAIO 2017, COME MODIFICATA DALL'ORDINANZA N. 18 DEL 3 APRILE 2017 E MODIFICATA ALTRESÌ DALL'ORDINANZA N. 35 DEL 31 LUGLIO 2017 – CIG: 7312948399 – CUP: J57E17000020001, in favore del Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi tra Marinelli Costruzioni S.r.l. (mandataria) e FRIMAT S.p.A. (mandante) per un corrispettivo contrattuale pari ad €.9.142.000,00= al netto di IVA, di cui €.8.842.000,00= per l'esecuzione dei lavori (comprensivi di €.350.000,00= per la progettazione esecutiva) ed €.300.000,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un ribasso sull'importo a base di gara pari al 20,30029%”;*

Visto il Decreto n. 67 del 10 settembre 2018, con il cui è stato nominato collaudatore statico, l'Arch. Angelo Baracchi, e la commissione di collaudo finale, composta dall'Arch. Angelo Baracchi, con mansioni di presidente, la Dott.ssa Patrizia Fratini e l'Ing. Roberta Rosichetti, con funzioni di componenti;

Visto il Decreto n. 361 del 6 dicembre 2018, con cui si approva la proposta di aggiudicazione non efficace della procedura negoziata, ai sensi dell'art. 14, comma 3-bis, del D.L. n. 189/2016 e dell'art. 63, commi 1 e 6, del Codice dei Contratti, disciplinata dall'Ordinanza n. 14/2017 nonché dall'Ordinanza n. 18/2017 e dall'Ordinanza n. 35/2017, per l'affidamento dei lavori per la “Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. “Divini” di San Severino Marche (MC)” – CIG: 7312948399 – CUP: J57E17000020001, al Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi Marinelli Costruzioni S.r.l. (mandataria) – FRIMAT S.p.A. (mandante) per un corrispettivo contrattuale pari ad €.9.142.000,00= al netto di IVA, di cui €.8.842.000,00= per l'esecuzione dei lavori (comprensivi di €. 350.000,00= per la progettazione esecutiva) ed €.300.000,00= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, per un ribasso sull'importo a base di gara pari al 20,30029%;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Vista la nota n. CGRTS-73 del 3 gennaio 2019, con cui il RUP, Geom. Benedetto Renzetti, ha ordinato all'aggiudicataria di provvedere alla redazione del progetto esecutivo sulla base del progetto definitivo posto a base di gara e delle migliori proposte;

Dato atto che la Conferenza Permanente, convocata in prima seduta con nota prot. n. CGRTS-3213 del 20 febbraio 2019, nella seduta del 4 marzo 2019, ha ritenuto il progetto meritevole di approvazione con prescrizioni ed indicazioni risultanti dal verbale di chiusura, in atti commissariali prot. n. CGRTS-5535 del 21 marzo 2019;

Vista la nota n. CGRTS-6614 dell'8 aprile 2019, con cui il RUP, Geom. Benedetto Renzetti, ha trasmesso il progetto esecutivo al servizio di INVITALIA per la verifica ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016;

Vista la nota n. CGRTS-6615 dell'8 aprile 2019, con cui il RUP, Geom. Benedetto Renzetti, ha richiesto alla Stazione Appaltante autorizzazione alla redazione di una perizia di variante d'ufficio *"In considerazione ... che le lavorazioni richieste sono state indicate nell'ambito della Conferenza permanente, con la presente si richiede ove nulla osti a procedere alla redazione degli elaborati progettuali e quantificazione della spesa occorrente al fine di dare l'opera compiuta"*;

Visto il Decreto n. 163 del 9 maggio 2019, con cui, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è stato istituito l'Ufficio di Direzione Lavori, nominando l'Ing. Valerio Lucarelli Direttore dei Lavori per la "Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. "Divini" di San Severino Marche (MC)";

Vista la nota n. CGRTS-10794 del 14 giugno 2019, con cui il servizio di INVITALIA ha trasmesso il rapporto positivo conclusivo di verifica, ai sensi dell'art. 24 del D.P.R. 207/2010, relativo al 1° step per la parte relativa alla realizzazione delle fondazioni, strutture in elevazione, lavorazioni connesse e cantierizzazione;

Visto l'Allegato 1 alla nota n. CGRTS-10804 del 17 giugno 2019, con cui il RUP, Geom. Benedetto Renzetti, ha validato, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto esecutivo relativo al 1° step per la parte relativa alla realizzazione delle fondazioni, strutture in elevazione, lavorazioni connesse e cantierizzazione;

Vista la nota n. CGRTS-10804 del 17 giugno 2019, con cui il RUP, Geom. Benedetto Renzetti, autorizza il Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Lucarelli, a procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori per le lavorazioni riguardanti le fondazioni, strutture in elevazione, lavorazioni connesse e cantierizzazione dell'edificio sede della scuola ITIS "Divini" sita in San Severino Marche, nel rispetto dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e dell'art. 5, comma 17 lett. a), dell'Ordinanza Commissariale n. 14/2017 e ss.mm.ii. e del Capitolato Speciale di Appalto parte I allegato al Progetto definitivo;

Visto il Verbale di Consegna parziale dei Lavori in via d'urgenza, in data 27 giugno 2019, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Lucarelli;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Vista la nota n. CGRTS-14328 del 6 agosto 2019, con cui il servizio di INVITALIA ha trasmesso il rapporto positivo di verifica finale, ai sensi dell'art. 26 del D.Lgs. 50/2016, relativo al progetto esecutivo ai fini della validazione.

Visto l'Allegato 1 alla nota n. CGRTS-14341 del 6 agosto 2019, con il quale il RUP, Geom. Benedetto Renzetti, ha validato, ai sensi dell'art. 26, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016, il progetto esecutivo;

Vista la nota n. CGRTS-14341 del 6 agosto 2019, con la quale il RUP, Geom. Benedetto Renzetti, autorizza il Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Lucarelli, a procedere in via d'urgenza alla consegna dei lavori dell'edificio sede della scuola ITIS "Divini" sita in San Severino Marche, nel rispetto dell'art. 32, comma 8, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., e dell'art. 5, comma 17 lett. a), dell'Ordinanza Commissariale n. 14/2017 e ss.mm.ii. e del Capitolato Speciale di Appalto parte I;

Visto l'Ordine di Servizio n. 1, in data 19 agosto 2019, con il quale il Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Lucarelli, richiede integrazioni alla documentazione inerente ai contratti di subappalto, subaffidamento, cottimi, noli a caldo o altri similari;

Visto l'Ordine di Servizio n. 2, in data 19 agosto 2019, con il quale il Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Lucarelli, richiama l'Impresa a dare preventiva informazione all'Ufficio di Direzione Lavori sulla costituzione di rapporti di diritto o di fatto che si configurano come subappalti o cottimi di opere o parti di opere comprese nell'affidamento dei lavori di cui al contratto;

Visto l'Ordine di Servizio n. 3, in data 19 agosto 2019, con il quale il Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Lucarelli, ordina alla Ditta Appaltatrice la ripresa degli scavi nel cantiere "A" (aule);

Visto il Verbale di visita di Collaudo n. 1, in data 4 settembre 2019, effettuata per constatare l'avanzamento dei lavori riscontrando la rispondenza in forma e dimensione di quelle previste in progetto;

Visto l'Ordine di Servizio n. 4, in data 17 settembre 2019, con il quale il Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Lucarelli, ordina alla Ditta Appaltatrice di seguire il programma dei lavori inerenti allo scavo archeologico nel cantiere "A" (aule) come da indicazioni operative della Soprintendenza;

Visto il Decreto n. 367 del 23 settembre 2019, con cui si approva il progetto esecutivo adeguato alle prescrizioni della Conferenza Permanente, per i lavori di "Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. "Divini" di San Severino Marche (MC)" – CIG: 7312948399 – CUP: J57E17000020001, al netto di un ribasso del 20,30029%, per un importo di €.9.532.126,36= al netto di IVA, di cui €.9.221.697,66= per l'esecuzione dei lavori (comprensivi di €. 350.000,00= per la progettazione esecutiva) ed €.310.428,70= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso; si aggiudica definitivamente al Raggruppamento Temporaneo di Imprese da costituirsi Marinelli Costruzioni S.r.l. (mandataria) – FRIMAT S.p.A. (mandante); si dà mandato agli uffici commissariali di porre in essere tutte le attività finalizzate alla stipula del contratto di appalto dei lavori;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Visto il Contratto di Appalto, sottoscritto in data 24 settembre 2019, Rep. n. 15/2019, registrato in Roma il 9 ottobre 2019 al n. 506 serie 1, dinanzi all'Ufficiale rogante Dott. Alessandro Colasanti, da parte del Commissario Straordinario *p.t.* Prof. Piero Farabollini e di Amato Pasquale Marinelli in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società Marinelli Costruzioni S.r.l., quale impresa capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Marinelli Costruzioni S.r.l. (capogruppo mandataria) e FRIMAT S.p.A. (mandante), per l'importo di €.9.532.126,36= al netto del ribasso d'asta del 20,30029%, di cui €.9.221.697,66= per lavori e €.310.428,70= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso. All'atto della stipula del Contratto, l'Appaltatore, a garanzia del corretto e puntuale adempimento di tutte le obbligazioni, nessuna esclusa od eccettuata, derivanti dal Contratto medesimo, ha presentato cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice dei Contratti e rilasciata dalla società REALE MUTUA-Agenzia di Rieti 677- n. 2019/50/2527140, emessa in data 22 agosto 2019;

Visto il Verbale di Consegna definitiva dei Lavori, in data 26 settembre 2019, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Lucarelli, nel quale, tenuto conto del tempo utile contrattuale per l'esecuzione delle opere stabilito in 150 gg., viene indicata la data del 22 febbraio 2020 per l'ultimazione degli stessi;

Vista la nota n. CGRTS-23750, del 14 ottobre 2019, con cui il RUP, Geom. Benedetto Renzetti, ha trasmesso alla Stazione Appaltante il Certificato di pagamento n. 0, dell'11 ottobre 2019, di importo pari ad €.1.906.425,27= oltre IVA, relativo all'anticipazione contrattuale, ai sensi dell'art. 27 del Capitolato Speciale d'Appalto, corredato della polizza fidejussoria della società REALE MUTUA, n. 2019/50/2532092 del 4 ottobre 2019;

Visto il Decreto n. 420, del 22 ottobre 2019, di liquidazione dell'anticipazione, all'impresa Marinelli Costruzioni S.r.l. (mandataria), inerente al pagamento della quota parte del certificato di pagamento n. 0, pari ad €. 986.193,79= oltre IVA;

Visto il Decreto n. 428, del 24 ottobre 2019, di liquidazione dell'anticipazione, all'impresa FRIMAT S.p.A. (mandante), inerente al pagamento della quota parte del certificato di pagamento n. 0, pari ad €. 920.231,48= oltre IVA;

Visto il Verbale di consistenza ai fini della stima dei lavori, redatto ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, in data 16 dicembre 2019, redatto dal Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Lucarelli, nel quale il medesimo ha proceduto alla ricognizione per l'accertamento della consistenza dei lavori eseguiti regolarmente dall'appaltatore nonché l'inventario dei materiali approvvigionati regolarmente e presenti in cantiere e degli apprestamenti che hanno attinenza con l'intervento;

Vista la nota n. CGRTS-29014, del 30 dicembre 2019, con cui il Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Lucarelli, trasmette al Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Marinelli Costruzioni S.r.l. (mandataria) e FRIMAT S.p.A. (mandante), la "Contestazione degli addebiti" ai sensi dell'art. 108, comma 3, del D.Lgs. 50/2016, allegando il "Verbale di consistenza ai fini della stima dei lavori" redatto in data 16 dicembre 2019;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Vista la nota n. CGRTS-226, dell'8 gennaio 2020, con cui il Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Lucarelli, trasmette la "Relazione particolareggiata del Direttore dei Lavori" al RUP, Geom. Benedetto Renzetti, "*affinché possa valutare se ricorrano gli estremi per la risoluzione contrattuale di cui all'art. 108 comma 3 del Codice*";

Vista la nota n. CGRTS-383, del 10 gennaio 2020, con cui il Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Lucarelli, trasmette "*Dichiarazione di dimissioni del Direttore dei Lavori*" dichiarando che l'attività è stata espletata dal 27 giugno 2019 fino al 31 dicembre 2019;

Vista la nota n. CGRTS-520, del 13 gennaio 2020, con cui il Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Marinelli Costruzioni S.r.l. (mandataria) e FRIMAT S.p.A. (mandante), inviava le proprie "*Controdeduzioni*" alle "*Contestazioni degli addebiti comunicati dalla direzione dei lavori ai sensi dell' Art. 108, comma 3 del D. Lgs. 50/2016*";

Vista la nota n. CGRTS-2327, del 3 febbraio 2020, con cui il Commissario Protempore, Prof. Geologo Piero Farabollini, comunica al Direttore dei Lavori "*... che prima dell'accettazione delle dimissioni da parte dello scrivente Commissario, come previsto dalla norma di settore, dovrà essere redatta e consegnata:*

- *la contabilità dei lavori eseguiti;*

- *apposita perizia, come evidenziato nella nota delle controdeduzioni dell'impresa Marinelli, delle attività svolte in riferimento agli scavi archeologici e alle disposizioni impartite dal responsabile unico del procedimento.*

Si dispone comunque che tale attività dovrà essere ultimata non oltre il 20 febbraio 2020.

Si dispone altresì che qualsiasi ulteriore iniziativa da svolgere in riferimento al cantiere di cui all'oggetto dovrà essere concordata con lo scrivente Commissario";

Vista la nota n. CGRTS-2947, dell'11 febbraio 2020, con cui il Direttore dei Lavori, Ing. Valerio Lucarelli, trasmette al Commissario ed al RUP la "*contabilità e indicazioni dei lavori eseguiti regolarmente*", allegando, la contabilità dei lavori, sottoscritta dall'impresa capogruppo con riserva, in data 10 febbraio 2020 e la Relazione sugli scavi archeologici, completa di liste settimanali;

Vista la nota n. CGRTS-3812, del 21 febbraio 2020, con cui il RUP, Geom. Benedetto Renzetti, in riscontro alla nota del Direttore dei Lavori n. CGRTS-2947, dell'11 febbraio 2020, richiede ulteriori chiarimenti sulle spese, in particolare "*apposita relazione sulle incongruenze*" e "*l'integrazione alla relazione particolareggiata del direttore dei lavori, trasmessa con nota prot. 226/2020 a seguito della nota assunta al protocollo 520/2020*";

Visto il Decreto n. 100, del 26 marzo 2020, con cui, ai sensi dell'art. 101, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato il nuovo Direttore dei Lavori, Ing. Marco Barcaioni, per la "Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. "Divini" di San Severino Marche (MC)";

Visto il Decreto n. 209, del 2 luglio 2020, con cui, ai sensi dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016, è stato nominato il nuovo RUP, Dott. Ing. Jole Felicetti, per la "Ricostruzione della nuova Scuola I.T.I.S. "Divini" di San Severino Marche (MC)"



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Vista la nota del 16 luglio 2020 a firma del Consigliere giuridico, Prof. Avv. Pierluigi Mantini, con cui il medesimo ha comunicato al Commissario Straordinario di ritenere, in base agli elementi noti e alla documentazione posta in visione nonché delle note trasmesse dall'ANAC, che allo stato sembrano sussistere gli elementi previsti dalla legge e dalla disciplina contrattuale per la risoluzione del contratto in oggetto, per le motivazioni ivi espresse e confermate con nota in data 16 ottobre 2020;

Richiamata la “Relazione particolareggiata del Direttore dei Lavori”, Ing. Valerio Lucarelli, inviata al Responsabile Unico del Procedimento, Geom. Benedetto Renzetti, in data 8 gennaio 2020, con cui rappresentava “*il fermo totale del cantiere, in assenza di qualsiasi giustificazione oggettiva, con anticipazione del 20% versata ...*” ed evidenziava che tali inadempienze costituiscono causa di risoluzione del contratto. Inoltre, sulla scorta degli atti contabili quantificava i lavori eseguiti ed i materiali presenti in cantiere, in €.878.703,33=, ai quali “*dovranno gravare le ulteriori spese per il completamento dell’opera qualora la Stazione Appaltante autorizzi la risoluzione contrattuale in danno all’Impresa, oltre l’eventuale recupero risarcitorio per i pregiudizi derivati dalla rescissione*”

Preso atto delle successive vicende emerse in relazione alle modifiche del Raggruppamento aggiudicatario, al trasferimento del contratto ad altre imprese, nonché delle risultanze specifiche comunicate dall’Autorità Nazionale Anticorruzione in merito alla posizione ed il ruolo del Sig. Daniele Lago. In particolare che, contestualmente, FRIMAT S.p.A. dapprima si trasforma in CGF S.r.l., società risultata priva di iscrizione all’anagrafe antimafia delle imprese ex art. 30 D.L. 189/2016 e dei requisiti di qualificazione per la prosecuzione del contratto d’appalto, quindi promuove l’affitto del ramo di azienda alla società Andreola G.m.b.h. con contestuale trasferimento del contratto di appalto, richiedendo l’autorizzazione alla cessione alla Struttura Commissariale – Stazione Appaltante, pertanto al riguardo con nota CGRTS 12446, in data 18 maggio 2020, il RUP comunica che le attività contrattuali non possano proseguire fintantoché la Società non comunichi alla competente Anagrafe le intervenute modifiche organizzative e proprietarie, e non ottenga dalla Struttura di missione di cui all’art. 30, comma 2, del D.L. n. 189/2016 il rilascio dell’informativa antimafia prescritta per lo svolgimento delle attività d’appalto.

Dato atto che, peraltro, sia CGF S.r.l. che Andreola G.m.b.h. risultano riconducibili al trust di cui è beneficiario Daniele Lago (v. allegato alla nota ANAC CGRTS-0020076 dell’11 agosto 2020).

Considerato che l’insieme delle circostanze e dei fatti riferiti, ha pertanto posto consistenti dubbi circa l’esercizio di un ruolo gestionale di Daniele Lago nelle modificazioni del contratto di appalto e nelle operazioni finalizzate al trasferimento del contratto a soggetto diverso dall’appaltatore risultato aggiudicatario attraverso la gara ad evidenza pubblica.

Vista la nota dell’Autorità Nazionale Anticorruzione, prot. n. 33351 del 07 maggio 2020, con la quale la UOS ANAC rammenta che, in sede di verifica degli atti di aggiudicazione, il profilo di Daniele Lago era emerso per la sussistenza di specifiche fattispecie penalmente rilevanti (un rinvio a giudizio per i reati di cui agli artt. 319, 319-bis, 321, 476, 640, 640-bis e 646 c.p. ed una condanna per attività di gestione di rifiuti non autorizzata ex art. 256 del D.Lgs. 152/2006) e che sia la Centrale Unica di Committenza sia la Struttura di Missione non avevano ravvisato motivi di esclusione, “*data l’assenza dell’aspetto soggettivo normativo*”;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Vista, in particolare, la nota dell’Autorità Nazionale Anticorruzione prot. n. 46840 del 22 giugno 2020, a firma del Presidente *f.f.*, che ricostruisce il ruolo di Daniele Lago, e le successive vicende contrattuali, rammentando che tale soggetto era risultato beneficiario del trust proprietario, a cascata, dell’intero pacchetto azionario di Frimat S.p.A.;

Considerato che all’atto di interpellare la CGF S.r.l. sulle modifiche contrattuali da ricondurre eventualmente all’art. 106 del Codice, tuttavia, emerge un terzo operatore economico – Andreola G.m.b.h. – cui pure il RUP, Geom. Benedetto Renzetti, indirizza la sua richiesta di chiarimenti (Prot. CGRTS-0012446-P del 20 maggio 2020)”. Si apprende che “... con nota del 15 maggio 2020 assunta al protocollo CGRTS 11949 del 15 maggio 2020 veniva comunicato che a seguito dell’efficacia dell’atto Rep. N. 9936 del 12.03.2020 Raccolta N. 6678 del Dott. Michele dal Maso Notaio in Rossano Veneto (VI), registrato a Vicenza il 13/03/2020 N.8448 -1T, la “ANDREOLA GMBH” ha ricevuto in affitto il compendio aziendale Italia della FRIMAT SPA, entro il cui perimetro è ricompreso il contratto d’Appalto del 24/09/2019. Riepilogando, quindi:

a. in data 5 maggio 2020, la mandante Frimat S.p.A. comunica alla Stazione appaltante le intervenute modifiche societarie che l’hanno trasformata in CGF S.r.l.;

b. in data 6 maggio 2020, la Struttura Commissariale sottopone a controllo preventivo di legittimità lo schema di decreto con oggetto “Recesso della società mandataria (Marinelli Costruzioni S.r.l.) e riduzione ad un unico soggetto del raggruppamento (Frimat S.p.A.)”, ignorando sia di riferirsi alla CGF S.r.l. sia all’affitto di ramo d’azienda che è addirittura precedente (12 marzo 2020) al rinnovato assetto di Frimat S.p.A.”;

Atteso che:

- sin dalla nota del 16 dicembre 2019, come si evince dalla lettera in data 24 gennaio 2020 sottoscritta da Daniele Lago a nome di FRIMAT S.p.A., ossia ad appena qualche mese dalla sottoscrizione del contratto di appalto si è posta in discussione la configurazione del Raggruppamento Temporaneo di Imprese risultato aggiudicatario del contratto. Con la richiamata nota del 24 gennaio 2020, Daniele Lago, agendo formalmente a nome di FRIMAT S.p.A., e non già nella posizione di dipendente come dalla società asserito, si rivolge direttamente a Marinelli Costruzioni S.r.l. (mandataria) proponendo quanto segue: “*ritenuto che le problematiche di varia natura non consentono la prosecuzione “serena” dei rapporti con codesta impresa, ci rendiamo nuovamente disponibile a rivedere la struttura organizzativa dell’ATI. Per lo scopo siamo a riformulare la Nostra proposta del 16.12.2019 e, precisamente:*
a) *Sostituzione capogruppo mandataria ai sensi del comma 19 art. 48 D.Lgs. 50/2016;*
b) *Contabilizzazione delle lavorazioni sinora eseguite (a prezzi di contratto con la SA) e pagamento diretto da parte dell’Ente in occasione del primo SAL.”;*
- tale lettera appare sintomatica del ruolo di Daniele Lago come sostanziale titolare di FRIMAT S.p.A. al punto che, in epoca appena successiva alla sottoscrizione del contratto, propone la riorganizzazione dell’ATI e, in sostanza, l’uscita della mandataria Marinelli;
- la stessa soc. Marinelli Costruzioni S.r.l., in effetti, non si oppone alle decisioni di Daniele Lago, e, con ripetute note, da ultimo su ulteriori sollecitazioni della Struttura Commissariale in data 27 gennaio 2020, sembra confermare un’adesione al recesso.



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Preso atto che la stessa società Andreola G.m.b.h. ha comunicato, con propria nota in data 26 maggio 2020, CGRTS n. 13044, che *“la scrivente società Affittuaria ha sottoscritto il contratto d’affitto del compendio aziendale Italia con la società Frimat S.p.A., Rep. N. 9936 del 12.03.2020 Racc. N. 6678 del Notaio Dal Maso, sospensivamente condizionato all’avveramento di alcuni presupposti. (...) Pertanto in data 11.05.2020 con atto Rep. N. 10137 del 11.05.2020 Racc. N. 6801 del Notaio Dal Maso, è divenuto efficace a tutti gli effetti il contratto d’affitto di che trattasi”*;

Preso atto altresì che, con nota CGRTS 17108 del 15 luglio 2020, la società Marinelli, su esplicita richiesta della Struttura Commissariale, ha confermato, tramite note a firma delle società FRIMAT S.p.A. e di Andreola G.m.b.h., sia il proprio recesso dal contratto che il subentro della Andreola G.m.b.h. in qualità di affittuario del ramo d’azienda e dell’assenza di qualsivoglia sviluppo positivo anche a seguito della nota CGRTS-0018107-A del 22 luglio 2020;

Considerato in sintesi che, come anche rilevato nella nota ANAC (prot. n. 46840 del 22 giugno 2020), sembrerebbe profilarsi la violazione del Protocollo quadro di legalità, in concreto la fattispecie di cui alla clausola n. 2 riportata all’art. 5, in quanto al recesso della mandataria Marinelli Costruzioni S.r.l., consegue pure la sostituzione della ex mandante CGF S.r.l. con la Andreola G.m.b.h. che ne ha preso il ramo d’azienda in affitto;

Ritenuto, altresì, che risulta condivisibile il rilievo espresso dall’Autorità Nazionale Anticorruzione circa la violazione dell’art. 5, clausola 2, del Protocollo quadro di legalità tra Struttura di Missione ex art. 30 legge 229/2016 e Commissario Straordinario del Governo ai sensi del D.P.R. 9 settembre 2016 e la Centrale Unica di Committenza Agenzia nazionale per l’attrazione degli investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. – Invitalia, sottoscritto il 26 luglio 2017, il quale prevede che:

“il Soggetto aggiudicatore, o l’impresa contraente in caso di stipula di subcontratto, si impegnano ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’articolo 1456 c.c., ogni qualvolta nei confronti dell’imprenditore suo avente causa o dei componenti la compagine sociale o dei dirigenti dell’impresa, con funzioni specifiche relative all’affidamento, alla stipula e all’esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il delitto di cui all’articolo 321 c. p. in relazione agli articoli 318, 319, 319-bis e 320 c. p., nonché per i delitti di cui agli articoli 319-quater, comma 2, 322, 322-bis, comma 2, 346-bis, comma 2, 353 e 353-bis c. p.”

Considerato, ancora che, in tali casi, *“l’esercizio della potestà risolutoria da parte del soggetto pubblico ovvero dell’impresa contraente è subordinato alla previa intesa con l’ANAC. A tal fine, la Struttura, avuta comunicazione da parte della Stazione appaltante della volontà di quest’ultima di avvalersi della clausola risolutiva espressa di cui all’articolo 1456 c.c., ne darà comunicazione all’ANAC, che potrà valutare se, in alternativa all’ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la prosecuzione del rapporto contrattuale tra Stazione appaltante e impresa aggiudicataria alle condizioni di cui all’articolo 32 della legge n. 114 del 2014”*;

Visto inoltre il Decreto Legge 189 del 2016, il cui art. 30 comma 14, il quale dispone che:

“In caso di fallimento o di liquidazione coatta dell’affidatario di lavori, servizi o forniture di cui al comma 1, nonché in tutti gli altri casi previsti dall’articolo 80, comma 5, lettera b), del citato decreto legislativo n. 50 del 2016, il contratto di appalto si intende risolto di diritto e la Struttura dispone l’esclusione dell’impresa dall’Anagrafe. La stessa disposizione si applica anche in caso di cessione di azienda o di un suo ramo, ovvero di altra operazione atta a conseguire il trasferimento del



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

contratto a soggetto diverso dall'affidatario originario; in tali ipotesi, i contratti e accordi diretti a realizzare il trasferimento sono nulli relativamente al contratto di appalto per affidamento di lavori, servizi o forniture di cui sopra”;

Visto altresì il contratto di appalto sottoscritto in data 24 settembre 2019, repertorio n.15/2019, dinanzi l'Ufficiale rogante dott. Alessandro Colasanti, da parte del Commissario Straordinario p.t. Prof. Piero Farabollini e di Amato Pasquale Marinelli in qualità di Amministratore Unico e legale rappresentante della società Marinelli Costruzioni S.r.l., quale impresa capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese costituito tra Marinelli Costruzioni S.r.l. (capogruppo mandataria) e FRIMAT S.p.A. (mandante), il quale contratto stabilisce:

- all'art. 11.1: *“è vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma. Ogni atto contrario è nullo”;*

- all'art. 14, intitolato *“Condizioni risolutive. Risoluzione. Clausole risolutive espresse”*, l'art. 14.3 che *“il contratto è altresì risolto di diritto ex art. 1456 del codice civile nei seguenti casi:*

(...) lett. b): in caso di cessione d'azienda o di un ramo d'azienda da parte dell'appaltatore, ovvero, in conformità al divieto di cessione del contratto di cui al precedente art. 11.1, di ogni altra operazione posta in essere dall'appaltatore atta a conseguire il trasferimento del contratto a soggetto diverso”;

(...) lett. f): “sopravvenienza a carico dell'appaltatore, dei suoi legali rappresentanti, amministratori e direttori tecnici, di provvedimenti e/o procedimenti di cui alla vigente normativa in tema di lotta alla delinquenza mafiosa”;

(...) lett. n): “inadempimento degli obblighi previsti dal Protocollo di legalità, ed applicazione, ove espressamente previsto, dell'art. 1456 del codice civile”;

Dato atto, infine, della trasmissione, con nota CGRTS-0017604-P del 20 luglio 2020 all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini del controllo preventivo di legittimità nonché della nota di riscontro dell'ANAC CGRTS-0020076 dell'11 agosto 2020 con cui si conferma la soluzione proposta di risoluzione del contratto per le violazioni delle clausole contrattuali e di legge, allegando altresì una prima analisi di ausilio alla definizione dei rapporti della società FRIMAT S.p.A., nella precedente compagine societaria, e della Andreola G.m.b.H., con il trust H.D.L. S.r.l.;

Acquisito il competente parere di cui alla nota prot. CGRTS-0020749 del 26 agosto 2020 reso dal RUP, Dott. Ing. Jole Felicetti, giusto incarico di cui al Decreto 2 luglio 2020, n. 209, con cui *“...prende atto delle iniziative intraprese condividendo gli intendimenti contenuti nell'art. 11.1, nonché nell'art. 14.3, lett. b), f) e n) del contratto di appalto sottoscritto in data 24 settembre 2019, repertorio n.15/2019 tra la Marinelli Costruzioni S.r.l. Capogruppo e nel comma 14 dell'art.30 del vigente D.L.n.189/16”;*

Richiamata la nota prot. CGRTS-0020365 del 17 agosto 2020 con cui è stata comunicata alla capogruppo del Raggruppamento Temporaneo di Imprese Marinelli Costruzioni S.r.l., nonché alla Società CGF S.r.l. (ex FRIMAT S.p.A.) e alla Società Andreola G.m.b.h., la determinazione, non definitiva, della Struttura Commissariale alla risoluzione del contratto in argomento per le violazioni delle clausole contrattuali (artt. 11 e 14) e di Legge (art. 30 del Decreto Legge n. 189/2016);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Preso atto che a seguito di tale preliminare comunicazione sono emersi fatti nuovi rilevanti, anche a seguito dell'incontro in contraddittorio tenutosi presso la Struttura commissariale in data 2 settembre 2020, ed in particolare:

- la società Marinelli ha più volte affermato e ribadito, con note prot. n. CGRTS 18107 in data 22 luglio 2020 e prot. n. CGRTS 20520 in data 20 agosto 2020, la ferma volontà di non recedere dal contratto e di proseguire anzi l'esecuzione dei lavori, con l'ATI originaria, ferma la trasformazione di FRIMAT S.p.A. in CGF S.r.l. e l'avvenuto affitto del ramo di Azienda di FRIMAT da parte di Andreola G.m.b.h.;
- l'intervenuta sentenza di assoluzione di Daniele Lago da parte del Tribunale di L'Aquila, in data 21 luglio 2020 unitamente alla precedente sentenza di assoluzione del Tribunale di Udine, depositata il 27 maggio 2019;
- l'affermazione da parte di CGF S.r.l. dell'assenza di qualsiasi ruolo o funzione gestionale di Daniele Lago;

Ritenuta la necessità di opportunamente valutare la consistenza e la rilevanza di tali elementi nuovi al cui scopo la Struttura Commissariale ha attivato un supplemento di attività istruttoria, ad ulteriore garanzia delle imprese, ed al fine di verificare l'effettiva sussistenza di una concreta e immediata ripresa dei lavori, da lungo tempo indebitamente abbandonati, informando l'ANAC della possibilità di una diversa ipotesi soggetta ad istruttoria e verifica, anche in considerazione dell'obiettivo di prioritario rilievo dell'azione amministrativa del Commissario straordinario di accelerazione della realizzazione degli interventi di ricostruzione, tra i quali quelli di ricostruzione pubblica di edifici scolastici, che riveste carattere di particolare urgenza, riconosciuta dalla legge, in un'ottica di efficienza ed efficacia e di amministrazione orientata al risultato.

Richiamato il Decreto n. 265, del 17 settembre 2020, con cui è stata disposta “*la prosecuzione del contratto di appalto ...prendendo atto dell'avvenuto affitto del ramo di azienda di FRIMAT S.p.A. da parte di Andreola G.m.b.h....., l'immediata ripresa dei lavori entro e non oltre il mese di settembre ... e l'adozione di ogni misura conseguente da parte del RUP e del Direttore dei Lavori ai fini di un'efficiente e urgente realizzazione e conclusione dei lavori.*”;

Visto l'Ordine di Servizio n. 5, in data 18 settembre 2020, con il quale il Direttore dei Lavori, Ing. Marco Barcaioni, ha ordinato al Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Marinelli Costruzioni S.r.l. (mandataria) e Andreola G.m.b.h. (mandante), “*l'immediata ripresa dei lavori a far data dal 28 settembre 2020, ...*”;

Vista la nota n. CGRTS-22894, del 22 settembre 2020, con la quale Marinelli Costruzioni S.r.l. riscontra l'Ordine di Servizio n. 5 e rammenta che “*l'effettiva e concreta ripartenza dei lavori potrà avvenire solo dopo la risoluzione delle problematiche indicate puntualmente nella nota a firma della scrivente del 13.01.2020, Dalla lettura di tale nota si rilevano chiaramente i motivi ostativi alla regolare esecuzione dei lavori la cui genesi non è certamente addebitabile a negligenza dell'Appaltatore, bensì ai mancati adempimenti della precedente struttura organizzativa della Stazione Appaltante che si occupava dell'appalto in argomento*”, inoltre, allegava la nota



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

pervenutagli dalla Andreola G.m.b.h., prot.A20.U.326 del 21 settembre 2020, nella quale la società rappresentava che *“Vista la decretazione commissariale per la prosecuzione dell’appalto del 17 u.s., con contestuale presa d’atto dell’avvenuto affitto del compendio Italia della FRIMAT S.p.A. (ora CGF S.r.l.), vi confermiamo che ai sensi del contratto di affitto di azienda la scrivente subentra (art. 13) soltanto in quei contratti che ritiene convenienti mentre non subentra (art. 1) nelle fidejussioni a garanzia degli anticipi incassati da FRIMAT S.p.A. né, tantomeno, nei contratti d’appalto per i quali la stazione appaltante intenda recuperare la quota di anticipazione liquidata nei SAL che matureranno a favore dell’affittuaria”*;

Visto l’Ordine di Servizio n. 6, in data 28 settembre 2020, con il quale il Direttore dei Lavori, Ing. Marco Barcaioni, ordina al Raggruppamento Temporaneo di Imprese, Marinelli Costruzioni S.r.l. (mandataria) e Andreola G.m.b.h. (mandante), *“... di provvedere alla sistemazione del cantiere mediante la messa in ripristino delle recinzioni divelte ... di dare avvio ai lavori a far data dalle ore 08:00 del 5 ottobre 2020”*;

Vista peraltro la nota n. CGRTS-23394, del 29 settembre 2020, con la quale Marinelli Costruzioni S.r.l. afferma quanto segue: *“In riferimento all’oggetto, si comunica di aver ricevuto in data odierna una nota dalla Andreola G.M.B.H., con la quale, tra l’altro, nel richiamare la propria comunicazione inviata a codesta Committenza (prot. A20.U.024 del 15 maggio 2020), ha manifestato l’interesse ad un comune incontro con codesta Stazione appaltante al fine di chiarire ogni dubbio e completare le valutazioni in merito al subentro nel contratto di appalto di che trattasi. In ragione di quanto sopra, condividendone la necessità, si chiede di fissare quanto prima un incontro in merito durante il quale, se possibile, si potranno affrontare anche le ulteriori questioni tecniche prodromiche all’avvio dei lavori”*;

Vista la nota n. CGRTS-23417, del 30 settembre 2020, con la quale Andreola G.m.b.h. comunicava *“in riferimento alla nota odierna dell’impresa Marinelli, con la presente siamo a dissociarci in toto dall’operato della medesima che, di fatto, pare non abbia ancora deciso se adempiere o meno alle obbligazioni assunte ed agli impegni recentemente presi”*;

Considerato che negli incontri tenuti il 23 e il 30 settembre 2020 promossi dalla Struttura Commissariale, anche su richiesta delle imprese, nonché, in videoconferenza il giorno 2 ottobre 2020, le imprese hanno dichiarato irrisolti i loro conflitti e, in particolare, Andreola G.m.h.b. ha dichiarato di non aver interesse a subentrare nel contratto in qualità di affittuario del ramo di azienda di Frimat s.p.a.;

Vista la nota n. CGRTS-23509, del 30 settembre 2020, con la quale la Stazione Appaltante ha proposto, a seguito di richiesta della Andreola G.m.b.h., *“una nuova data di incontro, a tal fine, nel confermare la validità delle disposizioni impartite dal DL nell’Ordine di Servizio n. 6 del 29.09.2020, si convoca una video conferenza che si terrà il giorno 2 ottobre p.v. alle ore 12:00”*;

Preso atto del fatto che nel corso della video conferenza del 2 ottobre 2020, la soc. Andreola G.m.b.h. ha nuovamente manifestato propositi dilatori e confermato la propria indisponibilità al subentro nel contratto ed alla ripresa dei lavori secondo l’Ordine di Servizio n. 6 impartito dal Direttore dei Lavori;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Preso, altresì, atto che in data 5 ottobre, ore 8,00, si è presentato sul cantiere unicamente il sig. Amato Pasquale Marinelli, e per proprio conto, il quale ha confermato l'impossibilità di riprendere i lavori, peraltro non avendo la Marinelli s.r.l. i requisiti soggettivi autonomamente sufficienti per l'esecuzione del contratto;

Vista la nota n. CGRTS-23964, del 7 ottobre 2020, con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Marco Barcaioni, ha trasmesso il Verbale di sopralluogo, del 5 ottobre 2020, e propone *“la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. con conseguente escussione della fidejussione prestata a garanzia dell'anticipo erogato e della cauzione di cui all'art. 103 del predetto D.Lgs. per il mancato adempimento di tutti gli obblighi e oneri previsti dal contratto di appalto”*;

Vista la nota n. CGRTS-23965, del 7 ottobre 2020, con la quale il Direttore dei Lavori, Ing. Marco Barcaioni, comunicava al Raggruppamento Temporale di Imprese che *“le motivazioni addotte (relative all'abbandono dei lavori, n.d.r.) riguardano essenzialmente fattispecie meramente tecniche già note all'ufficio di Direzione Lavori, precedente (D.L. - Ing. Valerio Lucarelli e il RUP Geom. Benedetto Renzetti) ed attuale, e come concordato in occasione dell'incontro tenutosi presso la Struttura Commissariale il 2 settembre u.s., sarebbero state oggetto di opportuna disamina in una riunione, “tavolo tecnico”, che sarebbe stato convocato appena fosse stato confermato l'intendimento alla prosecuzione dei lavori dal raggruppamento temporaneo come da ultimo confermato con Decreto Commissariale n.265 del 17 settembre 2020”*;

Vista la nota n. CGRTS-24249, del 9 ottobre 2020, con la quale il RUP, Dott. Ing. Jole Felicetti, *“... Nel prendere atto di quanto rappresentato dal Direttore Lavori, con la predetta nota CGRTS 23964 del 07.10.2020, con la presente si condividono le motivazioni addotte dallo stesso a base della proposta di risoluzione contrattuale, ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii., si chiede, pertanto, autorizzazione a procedere nei conseguenti adempimenti previsti dal predetto Codice in caso di risoluzione contrattuale”*;

Considerato che i gravissimi ritardi nell'esecuzione dei lavori sono evidenti ed interamente attribuibili ai reiterati inadempimenti del raggruppamento delle imprese appaltatrici e che pertanto si rende necessario per tale ragione disporre la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 108 D.Lgs. 50/2016;

Considerato altresì che, in ogni caso, tenendo conto del contenuto della comunicazione della società Andreola G.m.b.h. in data 21 settembre 2020 che seppur diretta alla Soc. Marinelli Costruzioni s.r.l. è stata da questa rimessa alla struttura commissariale con nota CGRTS-22894, del 22 settembre 2020, contenente l'espressione di volontà della stessa società Andreola G.m.b.h. che dichiara di voler subentrare *“soltanto in quei contratti che ritiene convenienti “ ed inoltre di non voler subentrare “ nelle fideiussioni a garanzia degli anticipi incassati da FRIMAT né tantomeno nei contratti di appalto per i quali la stazione appaltante intenda recuperare la quota di anticipazione liquidata nei SAL che matureranno in favore dell'appaltatore”*;



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione

nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

Considerato, infine, che a seguito della volontà, come sopra espressa dalla società Andreola G.m.b.h., e della sua indisponibilità alla ripresa dei lavori, come disposta dal direttore dei lavori, e della circostanza non contestata dell'insussistenza dei requisiti di aggiudicazione ed esecuzione dei lavori in via autonoma della società Marinelli, la condizione posta a base del decreto Commissariale n. 265 del 17 settembre 2020 deve ritenersi non positivamente verificata, stante la dichiarata impossibilità o indisponibilità all'esecuzione dei lavori da parte delle imprese appaltatrici, che costituiva motivazione essenziale del provvedimento della disposta prosecuzione del contratto di appalto;

Dato atto, infine, della trasmissione del presente atto ai sensi dell'art.3, comma 1, lett.c, punto 2 dell'Accordo per l'esercizio dei compiti di alta sorveglianza e di garanzia della correttezza e della trasparenza delle procedure connesse alla ricostruzione pubblica post-sisma, con nota CGRTS-0024979-P-20/10/2020 all'Autorità Nazionale Anticorruzione, ai fini del controllo preventivo di legittimità nonché della nota di riscontro dell'ANAC. CGRTS-0025220-A-21/10/2020 con cui l'Autorità rilascia il nulla osta all'adozione del presente provvedimento e al conseguente scorrimento della graduatoria ai fini dell'individuazione di altro operatore economico aggiudicatario;

Ribadita la necessità di provvedere con urgenza, pur nella complessità della vicenda contrattuale, al fine di assicurare, nel rispetto della legalità, le condizioni per la sollecita ripresa dei lavori per il ripristino di un plesso scolastico di grande rilievo culturale e sociale per la comunità locale;

DECRETA

1. Di prendere atto delle note n. CGRTS-23964 del 7 ottobre 2020 e n. CGRTS-24249 del 9 ottobre 2020, del Direttore dei Lavori e del RUP, con cui rispettivamente, si propone la risoluzione contrattuale ai sensi dell'art. 108 del D.Lgs. n.50 del 18 aprile 2016 e ss.mm.ii. con conseguente escussione della fidejussione prestata a garanzia dell'anticipo erogato e della cauzione di cui all'art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016 per il mancato adempimento di tutti gli obblighi e oneri previsti dal contratto di appalto e si chiede autorizzazione a procedere ai conseguenti adempimenti;
2. Di disporre, conseguentemente sulla base delle motivazioni e dei fatti esposti, la risoluzione del contratto di appalto relativo alla gara (CIG 7312948399), stipulato in data 24 settembre 2019 dinanzi all'Ufficiale rogante dott. Alessandro Colasanti, repertorio 15/2019, tra Commissario straordinario p.t. Prof. Piero Farabollini e Amato Pasquale Marinelli, come in atti, in qualità di Amministratore unico e legale rappresentante della società Marinelli Costruzioni s.r.l., quale impresa capogruppo dell'associazione temporanea di imprese costituita tra Marinelli Costruzioni s.r.l. (capogruppo mandataria) e FRIMAT S.p.A., poi CGF S.r.l., (mandante) e comunque anche nei confronti di Andreola G.m.b.h (affittuaria del ramo d'azienda), ai sensi dell'art. 108, comma 4, del d.Lgs. del 18 aprile 2016, n. 50, per i gravissimi inadempimenti rilevati, consistenti nell'abbandono dei lavori e del cantiere a far data dal 11 novembre 2019 ad oggi, nonostante gli ordini di servizio, accompagnati dalla "relazione particolareggiata del direttore dei lavori", ing. Valerio Lucarelli, in data 8 gennaio 2020, e dal nuovo direttore dei lavori, ing. Marco Barcaioni in data 18 e 28 settembre 2020 (ordini di servizio nn.5 e 6);



Presidenza del Consiglio dei Ministri

Il Commissario Straordinario del Governo ai fini della ricostruzione
nei territori interessati dagli eventi sismici verificatisi a far data dal 24 Agosto 2016

3. Di disporre altresì, per le ragioni esposte in premessa ed essendo negativamente verificata la condizione essenziale di ripresa dei lavori di cui al decreto Commissariale n. 265 del 17 settembre 2020, la risoluzione di diritto del contratto di appalto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile per violazione degli artt.11.1, 14.3 del medesimo, fatta salva la ragione di risoluzione di cui al precedente punto 2;
4. Di stabilire di procedere all'escussione della polizza fideiussoria n. 2019/50/2532092 e della cauzione n. 2019/50/2527140 per il mancato adempimento di tutti gli obblighi e oneri previsti dal contratto di appalto, rialsciate dalla soc. Reale Mutua, nonché di trattenere ogni somma ancora dovuta per l'attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni diretti ed indiretti conseguenti all'inadempimento, ivi compresi gli eventuali maggiori costi, facendo salvo ogni ulteriore risarcimento del maggior danno;
5. Di autorizzare il RUP il Direttore dei lavori a dare seguito alle attività conseguenti, nonché alle misure idonee per la restituzione del possesso dell'area di cantiere;
6. di adottare ogni conseguente provvedimento per l'affidamento dei lavori e di trasmettere il presente atto per il seguito di competenza, alla Struttura di Missione ex art. 30 del decreto legge 17 ottobre 2016, n. 189.

Parere tecnico-amministrativo
Servizio Tecnico per gli
interventi di ricostruzione

Il Dirigente

Ing. Francesca Pazzaglia

Il Commissario straordinario
On. Avv. Giovanni Legnini